

1° semestre del corrente anno.

2° Riduzione del beneficio a dodicesimi in base ai mesi di servizio prestato a coloro che siano stati assunti posteriormente al 15 gennaio 1935 o che abbiano cessato di far parte dei ruoli del personale dal 1/1 al 31/12/1935.

3° Riduzione del beneficio a dodicesimi in base ai mesi di servizio effettivamente prestato nell'anno 1935 a coloro che siano rimasti assenti per più di un mese (escluse le malattie).

4° Riduzione del beneficio alla metà a coloro che siano stati puniti con la sospensione nel primo semestre del corrente anno, per un periodo inferiore ai 15 giorni.

Propone inoltre:

per gli impiegati in prova, apprendisti e personale subalterno - di corrispondere in base agli art. 11 e 11 del Regolamento per il personale il compenso di fine giugno, nella medesima misura stabilita per gli impiegati di ruolo.

per gli impiegati e subalterni del Servizio Polizze Combattenti - di corrispondere il compenso di fine giugno, nella stessa misura stabilita per gli impiegati della Direzione Generale, portandolo a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere.